



COMUNE DI SIRACUSA

Settore Entrate e Servizi Fiscali

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

(Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17 marzo 2026)

1. Cos'è la definizione agevolata

La definizione agevolata è un'opportunità offerta dal Comune di Siracusa, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), per regolarizzare le posizioni debitorie relative ai tributi comunali beneficiando dello **stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi**.

In sostanza: il contribuente paga **solo la quota capitale del tributo** (ossia l'imposta o il canone originariamente dovuto), senza sanzioni e senza interessi.

2. Chi può aderire

Possono presentare domanda:

- a) i soggetti passivi dei tributi comunali che risultino debitori del Comune alla data di presentazione della domanda;
- b) i coobbligati in solido;
- c) gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti trasmessi per successione;
- d) i soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria.

Chi ha già ottenuto una rateizzazione ordinaria può comunque aderire, a condizione di rinunciare espressamente al piano di rateizzazione in corso.

3. Quali tributi ed entrate sono ammessi

La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate gestite direttamente dal Comune di Siracusa:

Tributo / Entrata	Cosa viene stralciato	Cosa resta dovuto
-------------------	-----------------------	-------------------

IMU	Stralcio integrale di sanzioni e interessi, per la quota di competenza comunale. Resta dovuto il tributo (quota capitale).	Quota capitale
TASI	Stralcio integrale di sanzioni e interessi (per le annualità in cui era applicata).	Quota capitale
TARI	Stralcio integrale di sanzioni e interessi. Resta dovuto il tributo.	Quota capitale
CUP	Stralcio sanzioni ex art. 1, co. 821, lett. h), L. 160/2019 e interessi. Escluse le indennità per occupazioni/impianti abusivi (lett. g).	Canone dovuto
Sanzioni CdS	Stralcio delle sole maggiorazioni semestrali ex art. 27, co. 6, L. 689/1981 e interessi di mora. NON sono stralciabili la sanzione e la maggiorazione ex art. 203 D.Lgs. 285/1992.	Sanzione + maggiorazione art. 203

ATTENZIONE — Sanzioni del Codice della Strada

Per le sanzioni CdS l'agevolazione è più limitata rispetto ai tributi. La sanzione amministrativa e la maggiorazione ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 restano integralmente dovute. Viene stralciato soltanto l'importo maturato a titolo di maggiorazioni semestrali (art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689) e gli interessi di mora.

SONO ESCLUSI dalla definizione agevolata:

– i carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; – addizionali comunali.

4. Quali debiti possono essere definiti

Possono essere oggetto di definizione i debiti per i quali sia decorso il termine per il pagamento senza che lo stesso sia stato eseguito **al 28 febbraio 2026**, indipendentemente dallo stato della riscossione (volontaria, in contenzioso).

In pratica: tutti i debiti scaduti e non pagati alla data del 28 febbraio 2026, purché relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune (non affidati ad AdER).

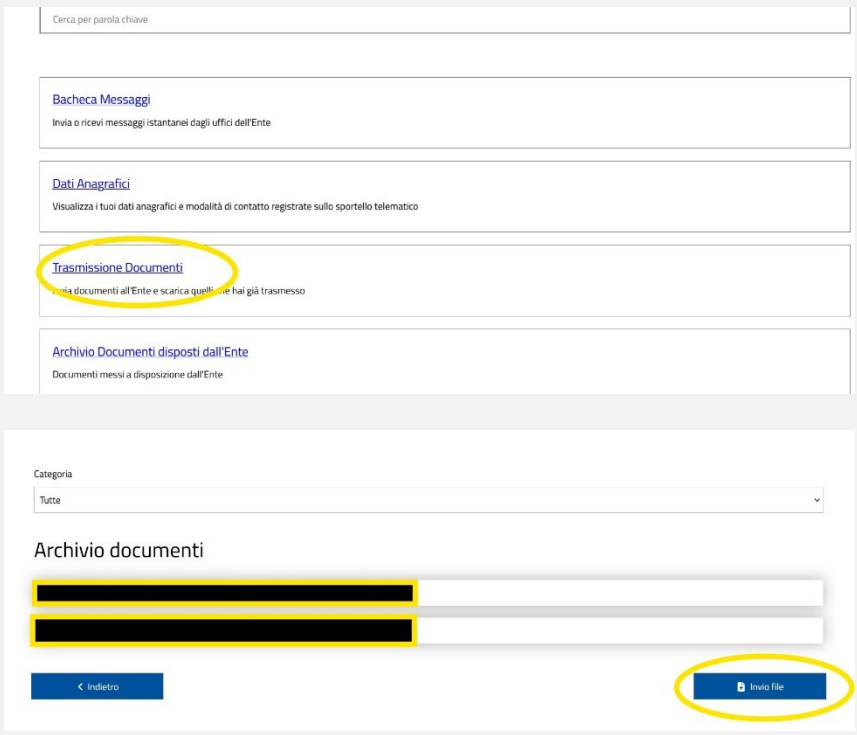
5. Termine per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2026. Il termine è perentorio: le domande presentate oltre tale data saranno dichiarate inammissibili.

6. Come presentare la domanda

La domanda si presenta utilizzando l'apposito Modulo (Modulo A per la definizione ordinaria; Modulo B per le controversie tributarie pendenti), disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.siracusa.it) e presso gli sportelli del Settore Entrate.

Modalità	Dettagli
PEC	Inviare il modulo firmato e gli allegati a:

	settoreentrate@comune.siracusa.legalmail.it
Portale telematico	Accesso con SPID o CIE al Portale Tributi del Comune di Siracusa all'indirizzo: https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=I754 utilizzando la funzione: Trasmissione documenti → Invio File → e successivamente selezionare dal menù a tendina la voce “Definizione Agevolata”
	
Sportello	Consegna diretta presso gli sportelli del Settore Entrate e Servizi Fiscali: sede centrale Via San Sebastiano, 21 (su appuntamento); Circoscrizione Belvedere, Piazza Eurialo 16; Circoscrizione Cassibile, Via delle Margherite 2. Orari: lunedì-venerdì 08.15-13.15, martedì e giovedì anche 14.30-17.30.

È possibile presentare **più domande**, anche relative a tributi diversi. Ciascuna domanda può riguardare uno o più atti.

Per le **controversie tributarie pendenti** (art. 11-bis) si utilizza il Modulo B e la presentazione avviene **esclusivamente a mezzo PEC**.

7. Come compilare il modulo — guida sezione per sezione

Sezione 1 — Dati del richiedente

Compilare con i dati anagrafici completi. Se persona giuridica, indicare anche i dati del legale rappresentante. Selezionare la qualità in cui si presenta la domanda (debitore diretto, coobbligato, erede, successore).

Sezione 2 — Domicilio per le comunicazioni

Indicare l'**indirizzo PEC** o altro domicilio digitale. Il Settore Entrate comunicherà l'esito della domanda e le modalità di pagamento a questo recapito.

Sezione 3 — Posizioni debitorie oggetto di definizione

Compilare la tabella indicando, per ciascuna posizione debitoria:

- il **tributo** (IMU, TARI, TASI, CUP, Sanzioni CdS);
- l'**annualità** di riferimento;
- la **tipologia**: A = Avviso di accertamento; V = Mancato versamento spontaneo (autoliquidazione, es. IMU non versata); S = Verbale sanzione CdS;
- il **numero dell'atto** (solo se è stato notificato un atto di accertamento, un verbale, ecc.; per i tributi ad autoliquidazione non ancora oggetto di accertamento, *lasciare il campo vuoto*);
- l'**importo del tributo dovuto** (quota capitale, ossia il tributo originario senza sanzioni e interessi);
- l'importo delle **sanzioni e interessi che vengono stralciati**;
- l'**importo da versare** (che coincide con la quota capitale).

Se non si dispone di tutti i dati, compilare quanto noto: il Settore Entrate provvederà alla verifica e alla comunicazione degli importi esatti con l'atto di accoglimento. In particolare, per i tributi ad autoliquidazione (es. IMU) non ancora oggetto di accertamento, è sufficiente indicare il tributo, l'annualità e l'importo che si ritiene dovuto.

Sezione 4 — Modalità di pagamento

Scegliere tra pagamento in unica soluzione o rateale:

Opzione	Condizioni
Unica soluzione	Pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.
Rateale	Fino a 84 rate mensili. Importo minimo per rata: € 50,00. Interessi al saggio legale sulle rate successive alla prima. Prima rata entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento. Per importi superiori a € 50.000 è richiesta garanzia fideiussoria.

Le **modalità concrete di versamento** saranno indicate nella comunicazione di accoglimento della domanda, che il Settore Entrate invierà entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adesione (30 giugno 2026).

Sezione 5 — Dichiarazioni

Leggere attentamente ciascuna dichiarazione e barrare le caselle pertinenti. In particolare:

- se si hanno **ricorsi pendenti** relativi alle posizioni debitorie oggetto di definizione, è necessario barrare la casella di rinuncia e indicare gli estremi del giudizio;
- se si ha una **rateizzazione ordinaria in corso**, è necessario rinunciarvi espressamente per poter aderire alla definizione agevolata.

Sezione 6 — Allegati

Allegare sempre copia del documento di identità in corso di validità. Per le persone giuridiche, allegare anche visura camerale e documento del legale rappresentante.

8. Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (Modulo B)

Se il contribuente ha un contenzioso tributario pendente con il Comune, può definirlo pagando il solo tributo, indipendentemente dall'esito delle sentenze non passate in giudicato.

Attenzione: per le controversie si utilizza il **Modulo B** (documento separato), che deve essere presentato **esclusivamente via PEC** e richiede **allegati obbligatori** specifici:

- a) atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente (o dal procuratore speciale) e dal difensore;
- b) ricevuta del versamento dell'importo dovuto o della prima rata;
- c) copia del documento di identità;
- d) copia dell'atto impugnato;
- e) copia dell'ultima sentenza depositata (se disponibile).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e a seguito del pagamento integrale degli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, a seguito del versamento della prima rata. Successivamente il contribuente deposita l'atto di rinuncia presso la segreteria dell'organo giurisdizionale. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.

9. Cosa succede dopo la presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda produce la **sospensione** dei termini di versamento e delle procedure di iscrizione a ruolo e di affidamento del carico alla riscossione coattiva.
2. Entro **90 giorni dalla scadenza del 30 giugno 2026**, il Settore Entrate comunica l'esito della domanda con l'indicazione degli importi dovuti e le modalità di pagamento.
3. Il contribuente versa l'importo in unica soluzione o la prima rata entro **60 giorni dalla comunicazione di accoglimento**.
4. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale (unica soluzione o tutte le rate).

10. Attenzione: quando si decade dal beneficio

Il contribuente decade dalla definizione agevolata nei seguenti casi:

- **mancato pagamento** dell'importo in unica soluzione entro il termine;
- **mancato pagamento di due rate**, anche non consecutive. In questo caso, il Settore invia un sollecito con avviso che il beneficio decade se entro 30 giorni non si provvede al pagamento delle rate scadute;
- **mancato versamento** degli importi dovuti per la definizione delle controversie.

CONSEGUENZE DELLA DECADENZA

In caso di decadenza, il debito originario riprende vigore per intero con sanzioni e interessi nella misura originaria. I pagamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Il Settore Entrate procede alla riscossione coattiva dell'importo residuo.

11. Domande frequenti

Posso definire solo alcuni atti e non altri?

Sì. Ciascuna domanda può riguardare uno o più atti. Non è obbligatorio definire tutti i debiti.

Ho già pagato in parte: le somme vengono restituite?

No. I pagamenti già effettuati a titolo di sanzioni e/o interessi non sono rimborsabili e non possono essere imputati alla quota capitale residua (art. 5, comma 4, del Regolamento).

I miei debiti sono stati affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: posso aderire?

No. I carichi affidati ad AdER sono esclusi dalla definizione agevolata comunale.

Ho un contenzioso in corso: devo rinunciare al ricorso?

Sì. L'adesione alla definizione agevolata è incompatibile con la prosecuzione del contenzioso. Per le controversie pendenti, la definizione si perfeziona con il pagamento e la rinuncia al ricorso.

Quante rate posso chiedere?

Fino a 84 rate mensili, con un importo minimo di € 50,00 per rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al saggio legale.

La definizione agevolata di un coobbligato vale anche per gli altri?

Sì, ai sensi dell'art. 11-bis del Regolamento, la definizione perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri.

12. Informazioni e contatti

Settore Entrate e Servizi Fiscali del Comune di Siracusa

PEC: settoreentrate@comune.siracusa.legalmail.it

Call center: 0931.1798098 (lunedì-venerdì 08.15-13.00; martedì e giovedì anche 14.30-17.30)

Sedi degli sportelli:

- Via San Sebastiano, 21 — Siracusa (sede centrale, su appuntamento)
- Circoscrizione Belvedere, Piazza Eurialo 16
- Circoscrizione Cassibile, Via delle Margherite 2

Orari: lunedì-venerdì 08.15-13.15; martedì e giovedì anche 14.30-17.30

Portale Tributi (online 24/7): <https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=I754>

Sito istituzionale: www.comune.siracusa.it